



PROVINCIA DI PISA  
U.O. Entrate e Concessioni  
Galleria Gerace 14, Pisa (V Piano) tel. 050/929452-394-925  
[protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it)

## Regolamento Provinciale per la circolazione dei veicoli e dei trasporti in condizione di eccezionalità

## SOMMARIO

**Articolo 1** – Finalità e principi

**Articolo 2** – Definizioni

**Articolo 3** – Competenza e rapporti con altri Enti

**Articolo 4** – Uffici competenti

**Articolo 5** – Tipi di autorizzazione

**Articolo 6** – Definizione e durata delle autorizzazioni singole e multiple

**Articolo 7** – Condizioni di transito

**Articolo 8** – Proroga autorizzazione singola/multipla

**Articolo 9** – Definizione di autorizzazione periodica

**Articolo 10** – Durata

**Articolo 11** – Veicoli e trasporti eccezionali solo per sagoma

**Articolo 12** – Veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità

**Articolo 13** - Veicolie trasporti eccezionali – casi particolari di condizioni di transito

**Articolo 14** – Casistiche di transito

**Articolo 15** – Rinnovi

**Articolo 16** – Indennizzo effettivo maggiore usura sede viaria

**Articolo 17** – Scorta di Polizia – Scorta in delega – Scorta tecnica – Scorta mista – Scorta dei veicoli militari

**Articolo 18** – Casi particolari

**Articolo 19**–Transiti in deroga

**Articolo 20** – Presentazione della domanda – Generalità

**Articolo 21** – Allegati alla domanda

**Articolo 22** – Oneri di procedura

**Articolo 23** – Entrata in vigore

## ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

Il presente regolamento disciplina, sulla base della normativa del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada” e del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16/12/1992 n° 495, le procedure di richiesta, integrazione, variazione, rilascio, diniego, annullamento, revoca, proroga, rinnovo, delle autorizzazioni per il transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità, rilasciate dalla Provincia di Pisa, ispirandosi ai seguenti principi:

- perseguimento dei fini pubblici per i quali l’Ente è legittimato ad operare nell’ordinamento giuridico;
- realizzazione della massima economicità nelle procedure amministrative con osservanza dei criteri di obiettività, trasparenza, diritto all’informazione per gli utenti;
- attenzione alla sicurezza stradale perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità dei Trasporti Eccezionali e dei Trasporti in Condizione di Eccezionalità.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

Per Trasporti Eccezionali si intendono i Veicoli Eccezionali ed i Trasporti in Condizioni di Eccezionalità.

È considerato **veicolo eccezionale**, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Codice della Strada, quello che, nella propria configurazione di marcia supera per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma (altezza, lunghezza, larghezza) o di massa (peso) stabiliti dagli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.

È considerato **trasporto in condizioni di eccezionalità**, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Codice della Strada:

- Il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti nell’art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell’art. 62;
- Il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dall’art. 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli.

I trasporti eccezionali per conto terzi possono essere fatti esclusivamente dalle imprese che esercitano ai sensi di legge l’attività del trasporto eccezionale.

I trasporti eccezionali si dividono in:

- singoli (autorizzazione per un solo viaggio)
- multipli (per un numero definito di viaggi)
- periodici (per un numero indefinito di viaggi)

Per viabilità ordinaria si intende la viabilità relativa alle strade ex Statali ora Regionali, Provinciali e Comunali.

## ART. 3 – COMPETENZA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Ai sensi dell’art.14 comma 1 del D.P.R. n° 495/92 i Trasporti Eccezionali ed i Trasporti in Condizione di Eccezionalità sono soggetti al Nulla Osta alla circolazione rilasciato dall’enteproprietario delle strade.

Ai sensi della L.R. n° 80 del 08 novembre 1982:

- È delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, su strade comunali e locali, di uso pubblico, quando la circolazione stessa debba aver luogo nell’ambito di un medesimo Comune.
- È delegata alle Province di cui al comma precedente, quando le autorizzazioni riguardino strade provinciali ad esse appartenenti o strade comunali e locali, di uso pubblico, ricadenti nel territorio di più Comuni di una stessa Provincia o anche di un solo Comune, congiuntamente alle strade provinciali predette

- Nel caso in cui le strade di interesse locale sulle quali deve avvenire la circolazione dei trasporti e dei veicoli di cui al primo comma, ricadano nel territorio di più Province, delegata a rilasciare le relative autorizzazioni è quella di esse nella cui circoscrizione deve attuarsi il maggior percorso.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.P.R. n° 495/92 e della L.R. n° 80 dell'8 novembre 1982 il rilascio dell'autorizzazione di tipo singolo, multiplo o periodico è subordinato anche al Nulla Osta della/e Provincia/e e/o del/i Comune/i le cui strade di competenza siano interessate dal transito richiesto.

La Provincia, attiverà una procedura di reperimento dei Nulla Osta dagli altri Enti (Province e Comuni). Non saranno prese in considerazione richieste di nulla-osta al transito inoltrate direttamente dalla ditta e/o agenzia richiedente il trasporto. Non verranno rilasciati nulla-osta cumulativi per più autorizzazioni.

#### **ART. 4 - UFFICI COMPETENTI**

Gli uffici della Provincia di Pisa competenti in materia di trasporti eccezionali sono:

- l'UO Entrate e Concessioni che gestisce la fase iniziale (acquisizione dell'istanza, incasso degli oneri, istruttoria della pratica e trasmissione al Servizio Viabilità per l'acquisizione del parere tecnico) e la fase finale (rilascio dell'autorizzazione);
- il Servizio Viabilità che rilascia il parere tecnico obbligatorio e vincolante per l'adozione del provvedimento finale.

#### **ART. 5- TIPI DI AUTORIZZAZIONE**

I veicoli e i trasporti eccezionali sono soggetti, ex art. 10 comma 6 del Codice della Strada, a specifica autorizzazione all'acircolazione.

Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali possono essere, ex art. 13 comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, singole, multiple o periodiche.

Dalla combinazione tra le definizioni di trasporti o veicoli eccezionali e la specificità degli stessi avremmo le seguenti autorizzazioni:

a) singole o multiple;

b) periodiche per:

- 1) veicoli e trasporti eccezionali solo per sagoma;
- 2) veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:
  - transito eccezionale di autoveicolo ad uso speciale;
  - trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere con massa complessiva fino a 72 t ovvero fino a 56 t se formati da motrice classificata Mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
  - trasporto eccezionale di carriferroviari;
  - trasporto eccezionale di pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, non eccedenti con il carico le dimensioni di larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del Codice e con lunghezza non superiore a m. 14;
  - trasporto eccezionale di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi;
  - trasporti eccezionali di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- 3) transito macchine industriali operatrici eccezionali;
- 4) transito e/o trasporto macchine agricole eccezionali;
- 5) transito mezzi d'opera eccezionali per trasporto di materiali inerti.

#### **ART. 6 - DEFINIZIONE E DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI SINGOLE E MULTIPLE**

Le autorizzazioni singole sono le autorizzazioni valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data

prestabilita o in una data libera, ma entro tre mesi dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni multiple sono le autorizzazioni valide per un numero definito di viaggi, da effettuarsi in date prestabilite o date libere, ma entro sei mesi dalla data di rilascio.

## **ART. 7 - CONDIZIONI DEL TRANSITO**

Il transito del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato dovrà effettuarsi all'interno dell'arco temporale indicato sull'autorizzazione e nel pieno rispetto delle seguentiprescrizioni:

- a) rispetto degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica apposta, della compatibilità e della stabilità dei manufatti e delle norme del vigente Nuovo Codice della Strada;
- b) rispetto delle particolari limitazioni di: periodi temporali (orari e giornalieri), percorribilità stradale, o quanto altro segnalato dagli enti proprietari delle strade;
- c) il veicolo o trasporto dovrà essere munito, durante il transito, dell'autorizzazione da esibire, da parte del conducente, su richiesta agli organi competenti in materia di Polizia Stradale;
- d) potranno transitare solo i veicoli muniti dei dispositivi di segnalazione previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- e) é vietata la circolazione sulle banchine stradali e comunque in qualsiasi parte della strada esterna alla carreggiata;
- f) il transito potrà effettuarsi sia nelle ore diurne che notturne sempre in condizioni di buona visibilità;
- g) il conducente del veicolo o trasporto, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, dovrà tempestivamente allontanarsi dalla sede stradale e condurre alla più vicina area disponibile il veicolo o convoglio oggetto del provvedimento;
- h) il titolare dell'autorizzazione dovrà accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade interessate dal trasporto e verificare che il transito stesso possa essere eseguito regolarmente, in sicurezza, assicurando lungo l'intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m nel senso dell'altezza e di 0,20 m per lato nel senso della larghezza;
- i) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Provincia di Pisa, a mezzo mail, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, la data e l'ora del transito (cd. preavviso di transito). In caso di mancata comunicazione di preavviso di transito il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato;
- j) qualora per avaria meccanica, o per incidenti, o per avverse condizioni atmosferiche, si renda necessario sospendere il viaggio, la ripresa dello stesso dovrà essere comunicata alla Provincia di Pisa almeno 24 ore prima della ripresa del viaggio;
- k) per ciascun viaggio devono rimanere invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto.

La Provincia, per le strade di sua competenza comprese nell'itinerario o nell'area interessata dal trasporto, per motivi attinenti a particolari condizioni dei manufatti stradali (ponti, opere d'arte. etc.) a situazioni di traffico o in relazione al peso ed all'ingombro del convoglio, potrà richiedere relazioni tecniche, cononeri a carico del richiedente, ed imporre eventuali condizioni, specifiche cautele e variazioni dell'itinerario proposto.

La Provincia ha la facoltà di sospendere e/o revocare sia l'autorizzazione rilasciata sia il solo singolo transito autorizzato, in qualsiasi momento, per esigenze collegate alla sicurezza stradale e alla fluidità della circolazione, senza che il titolare dell'autorizzazione possa vantare pretese o risarcimenti di alcun genere.

La circolazione del veicolo o convoglio avviene a rischio e pericolo del trasportatore.

La Provincia, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dal veicolo o trasporto a causa delle condizioni specifiche dei manufatti stradali o del piano viabile, né per i danni causati dal mezzo stesso a persone e/o cose.

Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come pure ogni danno arrecato al traffico o a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dell'intestatario dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno

arrecato e a presentare eventualmente, adeguata polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini.

Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Viabilità, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, entro i termini indicati dal Servizio Viabilità.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero, non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni fornite, il Servizio Viabilità provvederà alla verbalizzazione del caso ed il soggetto sarà tenuto al risarcimento e ripristino delle situazioni ottimali.

Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine della stessa, la Provincia eseguirà i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia.

Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ente Concessionario, rispettivamente per la rete delle Ferrovie dello Stato o per quelle in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

I veicoli e i trasporti dovranno essere accompagnati da scorta nei casi e nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada e nel rispetto degli obblighi imposti dal D.M.18/07/97 es.m.i.

I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure intendono effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.

## **ART. 8 - PROROGA AUTORIZZAZIONE SINGOLA/MULTIPLA**

Per le autorizzazioni di tipo SINGOLO o MULTIPLO, può essere presentata domanda di proroga in carta semplice, prima della loro scadenza ed essere prorogate per una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

L'autorizzazione prorogata non potrà essere più oggetto di ulteriore proroga.

La domanda di proroga deve essere corredata da:

- dichiarazione attestante la necessità della proroga;
- dichiarazione motivata sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga, non sono ancora stati effettuati;
- dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

All'atto della proroga dell'autorizzazione la Provincia, ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

## **ART. 9 - DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE PERIODICA**

L'autorizzazione di tipo periodico è valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio.

Rientrano nelle autorizzazioni periodiche le casistiche elencate all'art. 6, punto b), del presente Regolamento e sono definite dall'art. 13 comma 2 del D.P.R. n° 495/92.

## **ART. 10- DURATA**

L'autorizzazione periodica avrà durata massima di mesi dodici per le seguenti categorie di trasporti eccezionali:

- transito eccezionale di veicoli ad uso speciale;
- trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere con massa complessiva fino a 72 t ovvero

fino a 56 t se formati da motrice classificata Mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;

- veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carriferroviari;
- veicoli adibiti al trasporto eccezionale dipali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, non eccedenti con il carico le dimensioni di larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del Codice e con lunghezza non superiore a m. 14;
- veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminatigrezzi;
- veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti;
- transito eccezionale di macchine operatrici dacantiere;
- transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali;

Per il trasporto eccezionale di materiali inerti con veicoli isolati classificati mezzi d'opera l'autorizzazione è valida fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. degli elenchi delle strade non percorribili da parte del Ministero, e solo se in regola con il pagamento annuale previsto per normativa da effettuarsi alla provincia di Viterbo senza il quale la stessa decade automaticamente. Il periodo di validità richiesto per ogni singola autorizzazione deve essere unico e continuativo.

#### **ART. 11 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI SOLO PER SAGOMA**

Rientrano in questa categoria i veicoli e trasporti eccezionali che oltre a non superare a pieno carico i limiti consentiti dall'art. 62 del Codice della Strada (massa limite), si ritrovino a rispettare le seguenti combinazioni:

- a) i veicoli e i trasporti che siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del Codice della Strada ovvero che siano eccezionali per sagoma;
- b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
- c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
- d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione piano altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
- e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- f) veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti dimensioni:
  - altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00m;
  - altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00m.

Tali valori costituiscono limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada.

Quanto previsto al comma 1 lett. f) del presente articolo, si estende anche alle strade ex statali e provinciali riclassificate alla categoria C con D.G.P.R. n. 94/99, nel rispetto del franco minimo di 0,20 m di cui al punto A lettera d) dell'art. 13 del D.P.R. n. 495/92.

#### **ART. 12 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO SPECIFICITÀ**

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 punto B) del D.P.R. n° 495/92 rientrano tra i veicoli e trasporti eccezionali in considerazione della loro specificità:

- a) Transito eccezionale di veicoli ad uso speciale: veicoli ad uso speciale individuati agli artt. 203, comma 2, lettere b), c), h) e j) e 204, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n° 495/92, quali: autopazzatrici, autopazzaneve, autoveicoli grù, autoveicoli per il soccorso stradale, autoveicoli

con pedana o cestello elevabile, rimorchi destinati a servire le motrici da cui sono trainati, rimorchi carrozzati conformemente alle motrici da cui sonotrainati;

- b) Trasporto eccezionale di macchine operatrici da cantiere: autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art 61 del Codice della Strada, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'Ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
- c) Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di carriferroviari;
- d) Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali: veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del Codice della Strada, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione, la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
- e) Veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminatigrezzi;
- f) Veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m purché muniti di carta di circolazione, ovvero muniti della scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. in base all'art. 10 del Codice della Strada.

## **ART. 13 - VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI - CASI PARTICOLARI DI CONDIZIONI DI TRANSITO**

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità alle disposizioni Normative sui Trasporti rientrano tra i veicoli e trasporti eccezionali in riferimento alle condizioni di transito:

### **a) Transito eccezionale di macchine operatrici semoventi:**

Trattasi di macchine operatrici semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente con speciali attrezzature. Ai fini della circolazione le macchine operatrici si distinguono in:

- macchine impegnate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia esimili;
- carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose

### **b) Transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali:**

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

- Semoventi e cioè le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici;
- Trainate e cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli

### **c) Trasporto eccezionale di materiali inerti con mezzid'opera:**

I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lett. n) del Codice della Strada sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche l'attività dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. Quando questi veicoli superano i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice della Strada il trasporto viene considerato "eccezionale" ed è quindi soggetto all'apposita

autorizzazione, nel rispetto dei limiti di massa superiori, prescritti dall'art. 10, comma 8 e di quelli dimensionali fissati dall'art. 61 del D.Lgs n. 285/92.

## **ART. 14 - CASISTICHE DI TRANSITO**

### **Trasporto eccezionale solo persagoma**

- a) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessatipologia;
- b) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione piano/altimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20m;
- c) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di Polizia o di quella tecnica

### **Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di pali**

- a) la lunghezza massima del veicolo comprensivo del carico non potrà superare i 14 m;
- b) le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione. Esse non devono superare 2.50 m nella parte anteriore, misurata dal centro dell'asse. Tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.

### **Trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminatigrezzi**

- a) per i veicoli e/o complessi eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui all'art. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice della Strada, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima riportata nella carta di circolazione;
- b) qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62 (massa limite) del Codice della Strada, ma nel rispetto di quelli dimensionali di cui all'art. 61 (sagoma limite) del Codice della Strada, occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico di cui all'art. 164 del Codice della Strada e sia i limiti di massa posseduta, senza limiti quantitativi per gli elementi trasportati. Sono esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige il limite delle 6unità;
- c) i veicoli e/o complessi per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massacomplessiva:
  - 38 t per autoveicoli isolati a 3assi;
  - 48 t per autoveicoli isolati a 4assi;
  - 86 t per veicoli complessi a 6assi;
  - 108 t per veicoli complessi a 8assi;
- d) I limiti di massa sopra indicati possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es. un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato,ecc.);

### **Veicoli adibiti al trasporto eccezionale di attrezzature per spettacoli viaggianti**

- a) non possono essere superati i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice della Strada;
- b) non possono essere superati i seguenti limitidimensionali:altezza 4.30 m – larghezza 2.60 m – lunghezza 23 m purché muniti di carta di circolazione, ovvero di foglio di via con allegata scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili ovvero del foglio di via con allegata la scheda tecnica rilasciata dalla M.C.T.C. dalla quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili;

### **Transito eccezionale di macchine operatrici dacantiere**

- a) le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada, la velocità di 40 Km/h;
- b) le macchine operatrici semoventi su ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada, la velocità di 15km/h;

- c) il veicolo che supera la larghezza di m 3,20 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.P.R. n. 495/92; così come disposto dall'art.306 (modificato dall'art.171 del D.P.R.n.610/96)
- d) è fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art.268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, così come disposto dall'art.306 (modificato dall'art.171 del D.P.R. n.610/96), anche per i convogli di macchine operatrici da cantiere che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.
- e) la circolazione del veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dagli Art.li 265-266-267 del D.P.R. 495/92 in riferimento alle modalità di circolazione su strada.

### **Transito e/o trasporto di macchine agricole eccezionali**

- a) Il veicolo che supera la larghezza di m 3,20 dovrà essere accompagnato da scorta tecnica con le modalità previste dall'art. 268 comma 4 del D.P.R. n.495/92.
- b) È fatto obbligo di scorta tecnica, con le modalità di cui all'art.268, comma 4 del D.P.R. n. 495/92, anche per i convogli agricoli che devono percorrere strade le cui dimensioni trasversali non garantiscano un franco libero del mezzo rispetto ai limiti di corsia di almeno m 0,20 per lato.
- c) La circolazione del veicolo è subordinata al rispetto di quanto disposto dagli Art.li 265-266-267 del D.P.R. 495/92 in riferimento alle modalità di circolazione su strada.

### **Trasporto eccezionale di materiali inerti con mezzid'opera**

- a) la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
  - veicoli isolati a 2 assi: 20 t;
  - veicoli isolati a 3 assi: 33t;
  - veicoli isolati a 4 o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40t;
  - complessi di veicoli a 4 assi: 44t;
  - complessi di veicoli a cinque o più assi: 56 t;
  - complessi di veicoli a cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

## **ART. 15- RINNOVI**

Le autorizzazioni di tipo periodico, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n° 495/92, sono rinnovabili su domanda in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, relativi al veicolo o al complesso di veicoli, al suo carico ed al percorso stradale indicati nell'autorizzazione originaria, siano rimasti invariati.

La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata entro i 30 giorni antecedenti o successivi alla scadenza, sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'art. 14, commi 10 e 11 del D.P.R. n° 495/92 e corredata da:

- Estremi identificativi dell'autorizzazione da rinnovare.
- Dichiarazione del permanere dei tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.
- Ricevuta del pagamento dell'indennizzo per la maggior usura di cui all'art. 18 del D.P.R. n° 495/92, ove previsto, e delle spese di cui all'art. 19 del D.P.R. n° 495/92, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo.
- Copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalità previste dall'art. 14, comma 13 del D.P.R. n° 495/92.

All'atto del rinnovo dell'autorizzazione, la Provincia ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

## **ART. 16 - INDENNIZZO EFFETTIVO MAGGIOR USURA SEDE VIARIA**

Quando il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo,

alla distribuzione del carico sugli assi, al periodo di tempo, al numero dei transiti ed al chilometraggio, per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada (art. 18 D.P.R. 495/1992). L'indennizzo di maggiore usura, per le sole strade Provinciali e Comunali, dovrà essere versato sempre nella tesoreria dell'Ente che emette l'autorizzazione finale, sia esso Comune oppure Provincia, il quale successivamente rimborserà gli altri Enti proprietari che hanno prodotto i vari nulla osta per i relativi percorsi di competenza.

## **ART. 17 - SCORTA DI POLIZIA – SCORTA IN DELEGA - SCORTA TECNICA - SCORTA MISTA- SCORTA DEI VEICOLI MILITARI**

La scorta tecnica, con le eccezioni di seguito riportate, sarà svolta da personale abilitato, così come stabilito dal D.Lgs.n. 285/1992, dal DPR 495/1992 e ss.mm.ii.e dalla Legge n. 120 del 29/07/2010.

Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati dal comma 4 dell'art. 16 del DPR 495/92 e conseguentemente ricorrono le condizioni per prescrivere nell'autorizzazione la scorta della Polizia Stradale, la stessa Polizia potrà integrare il Servizio di scorta con soggetti privati abilitati.

Qualora nell'autorizzazione sia prevista la scorta della Polizia Stradale ai sensi dell'art 16 del D.P.R.495/92 questa, in ossequio ai dettami di cui all'art.10 comma 9 del D.Lgs. n.285/1992, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi,insuavece,della scorta tecnica secondolemodalitàstabilitedall'16comma6delD.P.R. 495/92 e del D.M 18 luglio 1997 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 120 del 29/07/2010.

Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti:

- al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta;
- al trasporto di pali per linee elettriche e telefoniche vige l'esonero dall'obbligo della scorta, qualora lo sbalzo posteriore non ecceda i 4/10 della lunghezza dell'autocarro, nel rispetto dei limiti di larghezza ed altezza di cui all'art.61 del C.d.S., per pali lunghi fino a 14metri;

Per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici semoventi eccezionali (anche industriali) che eccedono la larghezza di m. 3,20 non valgono le disposizioni di cui all'art.16 comma 6 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada e la scorta tecnica potrà essere effettuata da personale dell'azienda non necessariamente in possesso di particolari autorizzazioni per effettuare detto servizio. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola o della macchina operatrice agli utenti della strada.

ImezzidelleForzeArmatequaloraeccedano i limitidimensionali di massa di cui agli artt.61 e 62 del C.d.S. devono essere muniti per circolare sulle strade non militari di un'autorizzazione rilasciata dal Comando Militare di appartenenza, sentiti gli enti proprietari della strada (art.10 comma 6 del C.d.S.).

## **ART. 18 - CASI PARTICOLARI:**

### **Domanda di autorizzazione vettori esteri**

Fermo restando la presentazione dei documenti per le domande su indicate, i vettori esteri che chiedono di circolare sul territorio Provinciale con veicoli o complessi di veicoli eccezionali immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali, dovranno produrre un documento tecnico rilasciato dalla direzione Generale della M.C.T.C.

In base alla circolare n.2811/1997 del Ministero LL.PP., i vettori esteri che non allegano tale documento non possono ottenere l'autorizzazione. Il documento prodotto dalla M.C.T.C. dovrà essere timbrato ed avere validità annuale.

### **Domanda di autorizzazione per carrelli elevatori**

Per quanto attiene la circolazione su strada dei carrelli elevatori, si precisa che la materia è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 28.12.1998 (G.U. n.5 del 08.01.1990) e dalla circolare n. 23/90 del

Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C..In base alla suddetta normativa, il carrello elevatore può effettuare brevi e saltuari spostamenti su strada demandando al costruttore la responsabilità di fornire, attraverso una scheda tecnica, le notizie necessarie per garantire la sicurezza della circolazione. Il rilascio dell'autorizzazione per la circolazione dei carrelli elevatori su strada è affidata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente per il territorio il quale potrà permetterne la circolazione solo se la domanda risulta corredata del parere rilasciata dall'Ente proprietario.

### **Domanda di autorizzazione con targhe prova o con il foglio di via**

Le domande di autorizzazione, per il transito ai fini di: manifestazioni, fiere, spostamento tra concessionari, prove tecniche su strada; di veicoli eccezionali con targhe di prova o con foglio di via, possono essere presentate dalle ditte costruttrici del veicolo/i che eccede i limiti di sagoma e di massa (art. 61 e 62 del C.d.S.) o dai concessionari delle stesse.

Le stesse sono assimilate alle domande di tipo singolo o multiplo e, in luogo della carta di circolazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445 /2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche della carta di circolazione e da un disegno d'insieme del veicolo. Nei casi previsti dagli artt. 98 e 99 del C.d.S., per veicoli eccezionali, deve essere presentata dichiarazione con allegata copia del disegno d'insieme del veicolo e certificato dalla targa di prova ai sensi dell'art. 98 o foglio di via che accompagna la targa provvisoria ai sensi dell'art. 99.

Ai sensi dell'art. 98 del C.d.S. è comunque vietata la circolazione dei veicoli con la targa prova senza che a bordo ci sia il titolare dell'autorizzazione o suo dipendente munito di delega.

La circolazione con targa di prova di veicoli è vietata qualora gli stessi non siano completamente dotati dell'equipaggiamento obbligatorio.

È ammessa la circolazione di veicoli con carrozzeria sperimentale, purché:

- sia assicurata la piena manovrabilità del veicolo e la stabilità del sedile di guida, con parziale o totale mancanza di dispositivi illuminazione visiva o segnalazione,
- il veicolo circoli solo di giorno e con buona visibilità;
- la mancanza di impianto fisso di segnalazione acustica non è elemento ostativo alla circolazione; purché vi sia un dispositivo sostitutivo provvisorio e facilmente azionabile;
- la mancanza di indicatori di direzione non è elemento ostativo alla circolazione, purché siano possibili segnalazioni con il braccio e si circoli nelle ore diurne.

### **Domanda di autorizzazione per il trasporto eccezionali su strada di carri ferroviari a mezzo di carrelli stradali**

La domanda è presentata dalle imprese concessionarie del Servizio di trasporto su strada dei carri ferroviari e deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n.445 /2000 che attesti la conformità all'originale della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi (fino ad un massimo di 10), autorizzati da parte del competente Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C., ad essere agganciati ad esso. In base alla circolare n.2811 del 23 maggio 1997, emanata dal Ministero LLPP (G.U. n.145 del 24.06.1997) i carri ferroviari non sono esentati dalla presentazione degli schemi e delle dichiarazioni previste dall'art.14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e pertanto le domande dovranno essere corredate dagli stessi documenti previsti per gli altri trasporti eccezionali.

### **Domanda di autorizzazione per convogli militari e dei corpi assimilati**

I movimenti ed i trasporti che interessano l'intera gamma di strutture, materiali e mezzi necessari al dispiegamento delle Forze Armate richiedono interventi complessi ed articolati che necessitano di transiti eccezionali eccedenti i limiti di cui agli artt.61 e 62 del C.d.S. ed afferenti ai Corpi militari dello Stato, paramilitari (E.I., A.M., M.M., G.d.F., Pol.Pen., C.F.S., Polizia di Stato, Carabinieri, VV.F., C.R.I., Protezione Civile, A.F.I.) o appartenenti a Enti militari stranieri che operano in Italia. Sono assimilati a dette tipologie di trasporti quelli effettuati, per esigenze militari, da vettori commerciali.

L'avviso di transito dovrà essere inviato allo scrivente Ente almeno 48 ore di anticipo rispetto al transito, per le necessarie verifiche di compatibilità.

L'ente dovrà trasmettere entro 24 ore dalla ricezione le eventuali prescrizioni e/o limitazioni.

Qualora non pervenga all'autorità militare richiedente alcuna comunicazione nelle 24 ore successive al preavviso di transito, si intenderà che non sussistono limitazioni e/o prescrizioni. Qualora invece, le suddette 48 ore ricadano nella giornata di sabato, di domenica e nelle giornate festive, il preavviso alla Provincia dovrà essere anticipato in misura equivalente.

### **Domanda di autorizzazione per spettacoli viaggianti.**

Ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti si applica quanto disposto dall'art.17.4 del presente regolamento.

### **Deroghe per trasporti eccedenti insagoma**

Sulle strade provinciali, qualora sia rispettato il franco minimo di 0,20 m di cui al punto A lettera d) del comma 2 dell'articolo.13D.P.R. 495/92 è estesa la transitabilità delle autorizzazioni periodiche ai veicoli e trasporti eccezionali che rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali di seguito riportati:

- altezza 4,30 m larghezza 3,00 m lunghezza 20,00m
- altezza 4,30 m larghezza 2,55 m lunghezza 25,00 m

## **ART. 19- TRANSITI IN DEROGA**

### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina anche le deroghe al passaggio sulle strade provinciali di soggetti pubblici o privati che, a qualunque titolo, purché giustificato, intendono transitare sulle sopradette strade derogando ai limiti prescritti dalle apposite Ordinanze provinciali.

### **Limitazioni al transito**

Sulle strade provinciali la circolazione dei veicoli è o potrà essere limitata o vietata, tramite adozione di apposita Ordinanza, qualora il loro transito possa causare danno alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze delle strade provinciali con conseguente depauperamento del patrimonio provinciale, nonché compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi degli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. e rese note tramite apposita segnaletica.

### **Autorizzazione in deroga**

A chi intenda transitare sulle strade provinciali in deroga alle limitazioni e ai divieti stabiliti con apposita ordinanza, sempre che rientrino nei limiti e masse di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada emanato con D.P.R. 30/4/1992 n. 285 e ss.mm.ii. potranno essere concesse, previa richiesta, apposite autorizzazioni. Le autorizzazioni potranno essere concesse per il periodo strettamente necessario, sulla base delle valutazioni dell'Ente, purché non esistano validi tracciati alternativi ed a condizione che i soggetti autorizzati provvedano a ripristinare tutti i danni eventualmente causati alla pavimentazione, alla struttura, alle opere d'arte e alle pertinenze della strada dal passaggio in deroga.

Questo Ente, concedendo l'autorizzazione, potrà stabilire l'itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione e per evitare danni alla strada.

Il soggetto autorizzato al transito in deroga è il diretto, unico ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e/o a cose per effetto del transito dei veicoli e risponderà degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, manlevando da qualsiasi responsabilità l'ente che rilascia l'autorizzazione.

### **Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni sono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni al ripristino di ogni danno arrecato e a presentare eventualmente, adeguata polizza fidejussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei ripristini.

Qualora si dovessero verificare dei danneggiamenti, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne

immediata comunicazione al Servizio Viabilità, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, entro i termini indicati dall'Ufficio Viabilità.

Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati all'Ente da parte del soggetto autorizzato al transito ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni fornite, il Servizio Viabilità provvederà alla verbalizzazione del caso ed il soggetto sarà tenuto al risarcimento e ripristino delle situazioni ottimali.

Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine della stessa, la Provincia eseguirà i lavori d'ufficio provvedendo al recupero delle spese sostenute mediante incameramento della garanzia.

## **ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – GENERALITA'**

Nella domanda di autorizzazione, rinnovo, proroga al transito di trasporti eccezionali periodici, singoli o multipli deve essere indicato:

- le generalità del richiedente;
- eventuali riferimenti dell'agenzia incaricata dal richiedente per l'espletamento della pratica;
- la data di richiesta di inizio validità dell'autorizzazione.
- L'oggetto del trasporto, la natura dello stesso;
- La targa ed il tipo della motrice principale; la targa e il tipo di rimorchio e semirimorchio principale; le targhe ed i tipi di tutti i mezzi di riserva;
- Il peso complessivo, il numero degli assi e le dimensioni complessive del convoglio.

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando le modalità indicate dalla Provincia di Pisa tramite il portale web dedicato ai transiti eccezionali. La domanda dovrà contenere tutti gli elementi previsti sul portale incluso il percorso georeferenziato.

## **ART. 21 - ALLEGATI ALLA DOMANDA**

Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue:

- Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi gli schemi di quelli di riserva, con carico nella configurazione di massimo ingombro, la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'art. 62 del Codice della Strada e, ove previsto, la descrizione della dotazione di mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto e qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'art. 62 del Codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del caricocomplesso;
- nel caso di trasporto di pali dovrà essere allegata copia del contratto o lettera della committenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi della L. 445/2000. Dalla documentazione sopra citata dovrà evincersi il nome del committente e della ditta trasportatrice, la data della stipula, il periodo di validità del contratto, il materiale da trasportare (costituito da: pali per linee elettriche, telefoniche, o di pubblica illuminazione o tubi per condotte di acqua e di gas eccezionali per la loro lunghezza);
- copia conforme all'originale, del documento di circolazione o del certificato di idoneità tecnica del veicolo con annesso allegato tecnico (quale parte integrante della carta di circolazione) , ovvero di altro documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili, l'abbinabilità dei veicoli secondo le disposizioni del comma 6 dell'appendice III (come indicato dall'art. 219) del D.P.R. n°495/92, o veprevisto;
- copia dell'autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell'Ente concessionario per l'attraversamento di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il complesso di veicoli sia eccezionale per altezza;
- dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal richiedente;

- nel caso di autorizzazione di tipo periodico relative a Macchine Agricole/Macchine Operatrici Eccezionali il titolare dell'autorizzazione dovrà dichiarare in autocertificazione di aver messo a conoscenza il conducente dell'autoveicolo, di cui dispone l'azienda, delle modalità di effettuazione del servizio discosta;
- fotocopia semplice della polizza assicurativa, in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva della copia della polizza assicurativa rilasciata da parte della compagnia assicuratrice per ciascun veicolo a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato;
- marca da bollo da € 16,00 da apporsi sull'autorizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese di cui all'art. 19 (spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruttoria della pratica), riportante come causale: Oneri di procedura per Autorizzazione trasporto eccezionale;
- ricevuta del pagamento dell'indennizzo di usura stradale previsto dall'art. 18 del D.P.R. n° 495/92 ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo di usura strada a favore di altri Enti, ove previsto;
- fotocopia della ricevuta del versamento dell'indennizzo d'usura strade nel caso di autorizzazione al transito di veicoli o complessi di veicoli classificati mezzi d'opera; di tipo forfetari effettuato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo sul c/c postale n° 11618014 riportante come causale: indennizzo usura stradale per mezzo targato \_\_\_\_\_;
- fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;
- busta per il ritiro dell'autorizzazione a mezzo corriere in porto assegnato od affrancata per invio postale.

## **ART. 22 -ONERI DI PROCEDURA**

Gli oneri sono stabiliti annualmente con apposito Decreto del Presidente entro la data di approvazione del bilancio preventivo. La mancata modificazione degli oneri comporta l'automatica applicazione di quelli in vigore l'anno precedente.

Gli oneri sono stabiliti tenendo conto della complessità dell'istruttoria necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e sono differenziati per tipologia di autorizzazione (singola, multipla, periodica macchine operatrici, periodica macchine agricole, mezzi d'opera, transiti in deroga) e per tipologia della richiesta (prima istanza, rinnovo o proroga, variazione o rettifica).

In casi specifici, a seguito di valutazione da parte del Servizio Viabilità, possono essere richiesti oneri aggiuntivi per le spese di sopralluogo.

In casi specifici, a seguito di valutazione da parte del Servizio Viabilità può essere richiesta la stipula di un'apposita polizza fideiussoria.

## **ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio della Provincia di Pisa ad avvenuta esecutività dell'atto.